

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 35-4964

Dipendente Dott. Marco Musso; autorizzazione ad assumere incarico di collaborazione a favore della Fondazione per l'Ambiente "Teobaldo Fenoglio" ONLUS di Torino ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con nota del 23 ottobre 2012, il Dott. Marco Musso, funzionario regionale assegnato alla Direzione Politiche sociali e politiche per la famiglia, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di collaborazione per il progetto di ricerca nel contesto della "Turin School of Local Regulation" inerente i servizi pubblici locali per gli aspetti che riguardano la separazione del ruolo gestionale, la trasparenza nella formazione delle tariffe, il rapporto con le politiche industriali e ambientali, nel quadro della evoluzione normativa nazionale ed europea, promosso dalla Fondazione per l'Ambiente "Teobaldo Fenoglio" ONLUS di Torino, nel periodo novembre 2012 – ottobre 2015 e con un impegno complessivo di circa 300 ore.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2012 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro al dipendente sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. n. 7592/DB1900 del 22 ottobre 2012 il Direttore della Direzione Politiche sociali e politiche per la famiglia, dal quale il Dott. Marco Musso dipende, ha dichiarato che il dipendente non ha titolo, in relazione ai compiti e alle funzioni assegnatigli, ad intervenire nell'iter procedurale connesso alle attività di espletamento dell'incarico di cui all'oggetto;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che

saranno liquidati dalla Fondazione direttamente al dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per i motivi riportati in premessa, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, il Dott. Marco Musso a svolgere l'incarico di collaborazione a favore della Fondazione per l'Ambiente "Teobaldo Fenoglio" ONLUS di Torino, nel periodo novembre 2012 – ottobre 2015 e con un impegno complessivo di circa 300 ore.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati al dipendente direttamente dalla Fondazione, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)